



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2011, proposto da:

Associazione Anpo Ascoti Fials Medici, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Miglietta e Angela Villani, con domicilio eletto presso Mario Ronzini in Bari, via Fornari, 15/A;

contro

Regione Puglia;
Ministero della Salute;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali;
Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Musa, con domicilio eletto presso Leonardo Musa in Bari, via R. Da Bari, 148;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle deliberazioni della Giunta regionale pugliese n. 554 del 24.03.2011 e n. 553 del 24.03.2011 (pubblicate sul BURP n. 59 del 20.04.2011) che approvano rispettivamente le deliberazioni della Asl Lecce n. 79 del 21.03.2011 (che modifica

la deliberazione n. 59 del 07.03.2011), e della Asl Brindisi n. 650 del 07.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 808 del 21.03.2011, con le quali è stata rideterminata la dotazione organica presso ognuna delle Aziende sanitarie; nonché, delle delibere della Asl Lecce n. 79 del 21.03.2011 e n. 59 del 07.03.2011 e della Asl Brindisi n. 650 del 07.03.2011 e n. 808 del 21.03.2011;

ove occorra, della circolare prot. n. AOO-151 del 1/03/2011-002427 a firma del Dirigente Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e Specialistica – Area politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità; della nota prot. n. AOO-151 prot. n. 2865 del 09.03.2011, a firma dell'Assessore alle politiche per la Salute;

altresì, per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

e per l'accertamento, previa declaratoria della illegittimità delle delibere impugnate, dell'obbligo dell'Asl Lecce e dell'Asl Brindisi di rimodulare nuovamente le dotazioni organiche, e dunque quella adottata dall'Azienda sanitaria Lecce con deliberazione n. 79 del 21.03.2011 (che modifica la deliberazione n. 59 del 07.03.2011), nonché quella adottata dall'Azienda sanitaria Brindisi con deliberazione n. 650 del 07.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 808 del 21.03.2011, entrambe approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 554 e n. 553 del 24.03.2011 (pubblicate sul BURP n. 59 del 20.04.2011), poiché violano la normativa vigente dettata per assicurare la dotazione organica minima inderogabile per struttura organizzativa, funzionale all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza da parte dei Dirigenti medici in servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e al DPCM 29/11/2001 e s.m.i.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti A. Miglietta e A. Villani, per la ricorrente e l'avv. Patrizia Palazzo, per l'Azienda Asl controinteressata;

Considerato che l'istanza cautelare proposta appare meritevole di accoglimento solo ed esclusivamente con riferimento al profilo delle specifiche incoerenze degli atti di determinazione delle dotazioni organiche rispetto alle previsioni contenute nel piano regionale di salute (L.R. 23/2008) e nel regolamento regionale n. 18/2010 e nei limiti dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere al riesame delle dotazioni organiche sotto tale profilo;

Considerato che i restanti profili di censura, ivi compresi quelli relativi alla presunta violazione dei LEA non appaiono, nella presente fase di sommaria cognizione cautelare, meritevoli di considerazione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei termini di cui in motivazione e limitatamente all'obbligo delle Amministrazioni intimato, ciascuna per quanto di propria competenza, di procedere al riesame degli atti di determinazione delle dotazioni organiche in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale.

Compensa, tra tutte le parti, le spese di giudizio della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

Roberta Ravasio, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)